



REGIONE LIGURIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza N. 39 /2020

Oggetto: Ulteriori Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 11 giugno 2020.

VISTI:

il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della Protezione Civile);

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell'O.C.D.P.C. - 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l'altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1 comma 1 della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;

l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019), convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19) convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27;

Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);

il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;

il decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 ed in particolare le disposizioni di cui al Capo VI del medesimo riguardanti l'esercizio della professione di tecnico competente in acustica, emanate in attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera f) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.

RICHIAMATA:

la Deliberazione della Giunta Regionale n.909 del 7 novembre 2018 "Corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica di cui al d.lgs. n.42/2017. Approvazione relativa modulistica", con la quale sono approvate le determinazioni in merito alle istanze da presentare alla Regione per il riconoscimento della conformità dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica e dei corsi di aggiornamento professionale di cui al citato decreto;

RICHIAMATE ALTRESI':

l'ordinanza 25 maggio 2020 n. 34 recante "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 17 maggio 2020"

l'ordinanza 5 giugno 2020 n. 36 recante "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 relativa all'attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 17 maggio 2020"

ATTESO CHE:

il Presidente della Regione è Autorità territoriale di protezione civile;

le Regioni, ai sensi dell'art. 117 terzo comma della Costituzione e dell'art. 3 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, sono titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;

si connota come attività di protezione civile lo svolgimento delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza consistenti tra l'altro nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;

PRESO ATTO del verbale del Tavolo tecnico nazionale di coordinamento ex art. 23, comma 1 del d.lgs. 42/2017 (TTNC) relativo all'incontro svoltosi in data 6 aprile 2020, trasmesso alle regioni con nota prot. 28740 del 23/04/2020, ed in particolare le indicazioni fornite in merito allo svolgimento dei corsi di formazione in materia di acustica nel corso dell'emergenza sanitaria in atto;

RILEVATO CHE:

nel citato verbale del TTNC, in deroga agli "Indirizzi interpretativi per l'istruzione delle richieste di autorizzazione dei corsi abilitanti in acustica per tecnici competenti sottoposte al tavolo tecnico di coordinamento previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 42 del 17 febbraio 2017" del 09/05/2019, solo per il tempo strettamente legato alle adozioni di misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, vengono fornite le seguenti indicazioni:

- la formazione a distanza (FAD) è consentita unicamente per i moduli formativi teorici ed è esclusa per la parte relativa ad esercitazioni pratiche;
- al fine del riconoscimento della formazione a distanza, i beneficiari dovranno assicurare la tracciabilità dell'attività mediante l'utilizzo di idonee piattaforme sincrone (aule virtuali, webinar) che assicurino l'interazione on line docenti/allievi;
- le attività erogate in modalità FAD dovranno essere documentate, come le attività in aula, attraverso i consueti registri didattici vidimati, che dovranno essere debitamente compilati da parte dei docenti/tutor e a cui dovranno essere obbligatoriamente allegate le stampe dei report automatici prodotti dai sistemi informativi idonei a garantire il rilevamento delle presenze da parte dei discenti attraverso il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti e, se del caso, del tutor;
- con riferimento ai corsi di aggiornamento professionale, gli stessi si potranno svolgere interamente in modalità FAD, nel rispetto delle indicazioni sopra fornite;

RILEVATO ALTRESI' CHE:

il TTNC ha espressamente escluso dall'erogazione in modalità FAD i moduli XII, XIII e XIV dei corsi abilitanti per la professione di tecnico competente in acustica, relativi alle esercitazioni pratiche o all'utilizzo di attrezzature e/o strumenti, nonché gli esami finali dei suddetti corsi;

con la richiamata ordinanza 25 maggio 2020 n. 34, a far data dal 26 maggio 2020, sono consentite ai soggetti pubblici e privati che erogano attività formativa, nel rigoroso rispetto del principio del distanziamento sociale e delle misure stabilite nelle allegato linee guida:

- attività di formazione professionale con la possibilità di realizzare in presenza la parte pratica prevista dal percorso formativo, quali le attività svolte in laboratorio con l'utilizzo di macchinari e/o attrezzature e/o strumenti nonché in spazi aperti, e gli stage che riguardino attività economiche che non siano sospese;
- svolgere in presenza gli esami finali che prevedono prove teorico-pratiche di verifica degli apprendimenti, che non possono essere svolte a distanza perché

richiedono l'utilizzo di macchinari e/o attrezzature e/o strumenti o perché la specificità del profilo professionale, e pertanto le competenze oggetto di valutazione, richiede la realizzazione di prove di simulazione lavorative-professionali;

con la richiamata ordinanza 5 giugno 2020 n. 36, a far data dall'adozione della stessa, sono consentite le attività di formazione professionale ivi indicate, nei diversi contesti (aula, laboratori, imprese), purché siano svolte nel rigoroso rispetto delle linee guida ad essa allegate;

RITENUTO che:

con riguardo alle attività formative in materia di acustica di cui al D. Lgs. 42/2017 e s.m.i., non ancora avviate alla data di adozione della presente ordinanza, le stesse possano essere assentite purché siano svolte a distanza, con le limitazioni e le indicazioni fornite dal TTNC;

per le attività formative in materia di acustica di cui al D. Lgs. 42/2017 e s.m.i., svolte in presenza, ed in particolare le esercitazioni pratiche e gli esami finali dei corsi abilitanti per tecnico competente in acustica, trovano applicazione le disposizioni di cui alle richiamate ordinanze 34/2020 e 36/2020;

Per le motivazioni di cui in premessa

ORDINA

1. di consentire l'erogazione dei corsi abilitanti e di aggiornamento per tecnico competente in acustica di cui al D. Lgs. 42/2017 e s.m.i., in deroga alle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.909 del 7 novembre 2018, secondo le seguenti modalità:
 - a. i corsi di aggiornamento professionale si possono svolgere interamente in modalità formazione a distanza (FAD), purché gli stessi non prevedano l'uscita sul territorio dei partecipanti e/o l'utilizzo di attrezzature o strumenti di misura;
 - b. i corsi abilitanti si possono svolgere in modalità di formazione a distanza (FAD), ad esclusione dei moduli XII, XIII e XIV relativi alle esercitazioni pratiche o all'utilizzo di attrezzature e/o strumenti e degli esami finali;
 - c. al fine del riconoscimento della formazione a distanza, i beneficiari devono assicurare la tracciabilità dell'attività mediante l'utilizzo di idonee piattaforme sincrone (aule virtuali, webinar) che assicurino l'interazione on-line docenti/allievi;
 - d. le attività erogate in modalità FAD devono essere documentate, come le attività in aula, attraverso i consueti registri didattici vidimati, che dovranno essere debitamente compilati da parte dei docenti/tutor e a cui dovranno essere obbligatoriamente allegati le stampe dei report automatici prodotti dai sistemi informativi idonei a garantire il rilevamento delle presenze da parte dei discenti attraverso il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti e, se del caso, del tutor;
2. per le attività di formazione in materia di acustica di cui al D. Lgs. 42/2017 e s.m.i. in presenza, ed in particolare i moduli XII, XIII e XIV relativi alle esercitazioni pratiche dei corsi abilitanti per tecnico competente in acustica, nonché gli esami finali degli stessi, vigono le disposizioni di cui alle richiamate ordinanze 34/2020 e 36/2020.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza ha validità fino al 31 luglio 2020.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- al Tavolo tecnico nazionale di coordinamento ex art. 23, comma 1 del d.lgs. 42/2017.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, li 17 giugno 2020

Giovanni Toti

